

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

1. Parte ricorrente contesta l'illegittimità di alcune segnalazioni effettuate dall'Intermediario nelle banche dati private SIC e nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, in relazione a un finanziamento del quale era coobbligato e non debitore principale.
2. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: *"Si chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, ordinare la cancellazione o rettifica delle segnalazioni nei SIC e nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e condannare [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] . al risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa, in misura compresa tra euro 2.000 ed euro 5.000, oltre al rimborso del contributo ABF"*.
3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la legittimità della propria condotta, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Negava, inoltre, l'esistenza di una segnalazione in Centrale Rischi. Precisava, pertanto, le seguenti conclusioni: *"Rigettare le domande tutte avanzate nel ricorso perché infondate in fatto ed in diritto"*.
4. Parte ricorrente depositava repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Contestava, in particolare, la ricezione del preavviso prodotto dall'Intermediario.
5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto.

DIRITTO

I. In linea generale, Il preavviso di segnalazione costituisce requisito di legittimità *"con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di*

consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista” (Collegio Coordinamento, n. 4632/2023), ma non anche per le segnalazioni nella Centrale Rischio, rispetto alla quale, appunto, *“non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”* (Collegio di Coordinamento, 4519/2023).

Dal momento che Parte ricorrente è persona fisica, il preavviso costituiva presupposto di legittimità per la segnalazione nei SIC, ma non anche per l’eventuale segnalazione in Centrale Rischio.

II. Tanto premesso, va evidenziato che, come correttamente eccepito dall’Intermediario, non risulta alcuna evidenza di segnalazioni in Centrale Rischio. Le relative domande di cancellazione e le conseguenti domande risarcitorie di Parte ricorrente vanno, pertanto, rigettate per carenza di prova.

III. Per quanto concerne, invece, le domande di cancellazione dai SIC, Parte ricorrente ha prodotto visura CRIF, dalla quale risultano numerosi ritardi “progressivi”, a partire da settembre 2023 (2 rate), fino ad arrivare ad aprile 2024 (9 rate) e quindi a maggio 2024 ove si legge l’annotazione *“al legale/Sofferenza”*. Dalla visura si evince che il numero di rate scadute e non pagate è *“più di 8”* e il peggior stato segnalato è *“credito ceduto”*.

A fronte di tali segnalazioni – e, in particolare, della prima risalente al settembre 2023 – l’Intermediario ha prodotto un preavviso, inviato a mezzo racc. a.r., spedito il 23 luglio 2023 e ricevuto il 23 agosto 2023 dal Ricorrente.

Tuttavia, dall’esame dell’all. 3 prodotto dall’Intermediario (*“prospetto piano di ammortamento e rimborso”*) si evince che il ritardo cui si riferiva detto preavviso, ossia quello relativo alla rata di giugno 2023, era stato poi sanato il 28 luglio 2023; dunque, nel periodo intercorrente tra la spedizione e la ricezione del preavviso medesimo.

Tanto premesso, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi (cfr. Collegio Roma, n. 575/2023), l’art. 125 comma terzo TUB va interpretato nel senso che, ove l’Intermediario abbia inviato un preavviso per un primo ritardo, e questo sia stato poi regolarizzato e non segnalato in SIC, qualora il cliente incorra in successivi ritardi nei pagamenti, sia necessario l’invio al cliente di un ulteriore preavviso, per effettuare la segnalazione. Ne consegue che vanno dichiarate illegittime e vanno dunque cancellate tutte le segnalazioni nella Banca dati CRIF, in quanto non precedute da idoneo preavviso.

IV. Vanno, infine, rigettate le domande risarcitorie formulate da Parte ricorrente. Premesso, infatti, che risulta *per tabulas* l’esistenza di reiterati ritardi nei pagamenti (l’illegittimità accertata da questo Collegio, infatti, investe esclusivamente il profilo formale della mancanza di preavviso), non vi è comunque alcuna prova della sussistenza di un danno, eziologicamente riconducibile all’Intermediario, né del relativo ammontare.

Sul punto, il Giudice di legittimità ha affermato che non è, in generale, *“predicabile l’esistenza nel nostro ordinamento di danni in re ipsa: né patrimoniali, né non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è dubitabile”* (Cass. 21/11/2017, n. 27557). L’orientamento in parola è stato recepito dal Collegio di Coordinamento con due pronunce del 2012, con le quali ha affermato che *“nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso”* (Collegio Coordinamento, 2089/2012 e 3500/2012; conf. Collegio Coordinamento 9311/2016; Collegio Coordinamento 1642/2019; Collegio Palermo, 1158/2023).

Con specifico riferimento dal danno non patrimoniale, poi, il Giudice di legittimità ha ulteriormente precisato che esso è pur sempre un *danno-conseguenza*, sicché deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni (Cass. 6/7/2017, n. 16659; Cass. 25.1.2017, n. 1931).

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è suffragata da prove da parte del Ricorrente, né è supportata da idonee allegazioni in punto di fatto, idonee a far ritenere, anche tramite un ragionamento di tipo presuntivo, che lo stesso Ricorrente abbia subito un danno dipendente dalle segnalazioni in CRIF (peraltro illegittime esclusivamente sul piano formale, e non anche su quello sostanziale).

V. Ogni altra domanda rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE